

# Ministero della Salute

#### IL MINISTRO

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella G.U. - Serie Generale del 25 ottobre 2022, n. 250, con il quale il prof. Orazio Schillaci è stato nominato Ministro della salute;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017, n. 65), in particolare l'Allegato 5 in cui l'abbattimento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie è uno degli obiettivi prioritari del Sistema Sanitario Nazionale e l'erogazione dei servizi entro i tempi appropriati, rispetto alla patologia e alle necessità di cura, rappresenta una componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA l'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Rep. Atti n. 28/CSR del 21 febbraio 2019);

VISTO il decreto del Ministro della salute 20 giugno 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Istituzione e funzioni dell'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa";

VISTA la legge 30 dicembre 2023 n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", e in particolare, l'articolo 1, comma 232 il quale prevede che "Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dai commi da 218 a 222 del presente articolo e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal comma 233 del presente articolo. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024";

**TENUTO CONTO** delle attività della competente Direzione generale della programmazione sanitaria in materia di aggiornamento del Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2024-2026;

TENUTO CONTO, altresì, delle attività dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) nell'ambito dei monitoraggi del Piano;

RILEVATA la necessità di elaborare, in esito alle analisi di cui sopra, proposte di innovazione organizzativa finalizzate a potenziare il ruolo del Ministero della salute nel governo dell'appropriatezza della domanda e del sistema di offerta in funzione dei tempi di attesa reali, nonché nelle attività tese a uniformare a livello nazionale il modello organizzativo per l'accesso al ricovero programmato:

RITENUTA l'opportunità di costituire una Commissione di studio per il governo delle liste di attesa;

#### DECRETA

### Art. 1 (Istituzione della Commissione di studio per il governo delle liste di attesa)

- 1. È istituita, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute, una Commissione di studio per il governo delle liste di attesa.
- 2. La Commissione di studio di cui al comma 1 è così composta:
  - a) dott. Marco Mattei, Capo di Gabinetto del Ministro della salute, con funzione di Coordinatore;
  - b) prof. Americo Cicchetti, Direttore generale della programmazione sanitaria;
  - c) dott. Domenico Mantoan, Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
  - d) dott. Tonino Aceti, Presidente di Salutequità;
  - e) dott.ssa Anna Lisa Mandorino, in rappresentanza di Cittadinanzattiva;
  - f) dott. Filippo Anelli, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO);
  - g) dott. Anselmo Campagna, Coordinatore tecnico della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
  - h) dott. Giovanni Migliore, Presidente della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO);

- i) dott. Nicola Bonaccini, esperto del Ministro.
- 2. In relazione ai temi all'ordine del giorno, il Coordinatore ha la facoltà di invitare a partecipare alle riunioni, al fine di fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, esperti nelle materie trattate, nonché rappresentanti delle Direzioni generali del Ministero della salute e di altri enti o istituzioni.

### Art. 2 (Funzioni)

- 1. La Commissione di studio di cui all'art. 1, ha compiti di:
  - a) analisi di contesto per valutare le prestazioni sanitarie per le quali persistono le maggiori criticità con riferimento ai tempi di attesa e all'accessibilità ai cittadini, in raccordo con la Direzione generale della programmazione sanitaria e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali;
  - b) attività di supporto per l'individuazione di proposte di innovazione organizzativa per ottimizzare la gestione delle liste di attesa e ridurre i tempi di attesa delle prestazioni di ricovero e specialistiche;
  - c) esame del monitoraggio periodico dei tempi di attesa, anche con riferimento alle attività programmate nei Piani Operativi Regionali per il recupero delle liste di attesa.

## Art. 3 (Funzionamento)

- 1. Le attività di segreteria sono svolte da funzionari dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute.
- 2. Al funzionamento della Commissione di studio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 3. La partecipazione è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Le eventuali spese di missione dei componenti sono poste a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Roma, lì 26 GEN 2024

IL MINISTRO (prof. Orazio Schillaci)

O, Silul.